

REGOLAMENTO (CEE) N. 4151/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica taluni regolamenti nel settore dei regimi doganali economici in seguito all'entrata in vigore della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato del regolamento (CEE) n. 3985/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che con il suddetto regolamento il Consiglio ha adottato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che sostituisce quella attuale; che occorre pertanto adeguare la classificazione delle merci elencate nei seguenti regolamenti nel campo dei regimi doganali economici:

- regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo⁽³⁾,
- regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard⁽⁴⁾,
- regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica⁽⁵⁾,

— regolamento (CEE) n. 2656/87 della Commissione, del 1° settembre 1987, recante applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo⁽⁶⁾

— regolamento (CEE) n. 2657/87 della Commissione, del 1° settembre 1987, recante deroga al divieto di ricorrere alla compensazione per equivalenza per il frumento duro⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

- 1) L'indicazione «della sottovoce 17.01 B della tariffa doganale comune» che figura all'articolo 29, paragrafo 2 è sostituita dalla seguente indicazione: «delle sottovoci 1701 11 o 1701 12 della nomenclatura combinata».
- 2) L'articolo 53 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 53

1. Quando le merci d'importazione sono oli d'oliva dei numeri di codice 1509 o 1510 della nomenclatura combinata e l'immissione in libera pratica di dette merci, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori dei numeri di codice 1509 90 00 o 1510 00 90 della nomenclatura combinata è autorizzata, il prelievo da riscuotere è:

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 14.